

LA CASA DEI CATECUMENI E LA LEGISLAZIONE SULLA CONVERSIONE
DEGLI EBREI A MANTOVA E NEL MANTOVANO FRA XVI E XIX SECOLO

Il catecumenato e le conversioni degli ebrei nella città e nel contado mantovano costituivano, finora, un argomento poco studiato, se si eccettua lo studio sul Settecento di Paolo Bernardini.¹ Nell'indagine, si è cercato di focalizzare la ricerca su due aspetti: la storia della Casa dei Catecumeni della città e l'analisi della normativa e delle dinamiche che regolavano il fenomeno nel periodo che abbraccia il XVIII e il XIX secolo.

Sono stati presi in esame documenti e fonti conservati presso l'Archivio di Stato di Mantova, l'Archivio Storico Diocesano e l'Archivio della Comunità Ebraica della città, oltre che documenti appartenenti alla Collezione privata Fornasa di Sermide.

I documenti esaminati negli archivi menzionati sono risultati non più facenti parte delle originarie serie complete, che paiono disperse o perdute, ma occasionali e spesso, come conseguenza, decontestualizzati. Questo è ancor più accentuato nella Collezione Fornasa.

La casualità e l'occasionalità delle fonti può essere spiegata sulla base di tre considerazioni.

La dispersione per vendita o sottrazione di libri, manoscritti, incunaboli e documenti ebraici diffusa nell'Ottocento e nella prima metà del Novecento.

Una seconda causa della perdita di diversa documentazione archivistica è la sottrazione e distruzione dei documenti avvenuta durante la persecuzione fascista. I fascisti, infatti, per stilare gli elenchi della popolazione ebraica delle

città italiane sequestravano i registri e la documentazione.

Un terzo motivo, valido sia per le comunità ebraiche sia per quelle cristiane, può essere quello della discrezione nel voler nascondere sia gli apostati da parte ebraica, sia l'identità di ebrei convertiti al cristianesimo da parte cattolica.

La Casa dei Catecumeni a Mantova

La storia della Casa dei Catecumeni di Mantova, a differenza di quello che avviene per altre città, è difficilmente ricostruibile per la scarsità delle fonti.²

Da quanto emerge dai documenti d'archivio e dalla *Cronaca universale della città di Mantova* dell'Amadei, l'istituto era amministrato dalla Confraternita della SS. Trinità e collegato alla Chiesa di Sant'Antonio Abate, che sorgeva sulla Fiera presso Porta Cerese nella contrada della Nave, nel luogo in cui sorgerà il macello comunale, in quello che oggi è corso Garibaldi nell'area dell'attuale centro culturale Gino Baratta.³

Le prime notizie dell'esistenza della chiesa di Sant'Antonio risalgono al regno di Cuniperto, re longobardo di fede cattolica, sotto il cui regno Mantova conobbe un periodo di pace. A lui è attribuita la fondazione delle due chiese di San Nicolò e di Sant'Antonio Abate sulla Fiera nell'anno 688 o 703.⁴

Nel 1350 il capitano di Mantova Guido Gonzaga riedificò la chiesa e vi aggiunse un

Abbreviazioni: ACEMn = Archivio della Comunità Ebraica di Mantova; AGMn = Archivio Gonzaga di Mantova; ASDMn = Archivio Storico Diocesano di Mantova; ASMn = Archivio di Stato di Mantova; CF = Collezione Fornasa; FCV = Fondo della Curia Vescovile

¹P. BERNARDINI, *La sfida dell'uguaglianza. Gli ebrei a Mantova nell'età della rivoluzione francese*, Bulzoni, Roma 1996.

²BERNARDINI, *La sfida dell'uguaglianza*, op. cit., p. 181.

³ASMn, AGMn, busta 3300.

⁴F. AMADEI, *Cronaca universale della città di*

ospedale per i mendicanti e un luogo di ricovero per i pellegrini, data la sua ubicazione alle porte della città. L'ospedale e la chiesa annessa furono dati in gestione all'ordine dei frati agostiniani di Sant'Antonio di Vienna, istituiti durante il pontificato di Urbano II.⁵ In una visita pastorale effettuata dal vescovo Ercole Gonzaga venne visitata la chiesa di Sant'Antonio e nel resoconto viene nominato l'ospedale:

Multi sunt qui meminerunt se vidisse Hospitalis optime dispositum et curatum; in eo erant plura mobilia inter caetera 9 lecti cum suis lecteriis, utensilia, linteamina, lebetes, stagna et similia que stant locata Rev. D. Priori pro ducatis 90.⁶

Questa gestione durò fino al 1576 quando, sotto il ducato di Guglielmo Gonzaga, subentrò la *Confraternita della SS. Trinità*, nata due anni prima da una divisione avvenuta all'interno della *Confraternita delle Quarant'ore* afferente alla chiesa di San Gervaso,⁷ l'ospizio assunse la denominazione di *Confraternita della vita, dei convalescenti e dei pellegrini* di Mantova, mantenendo le diverse funzioni: di ricovero per i pellegrini, di ospizio per gli orfani e i fanciulli abbandonati e anche di sede per gli infermi dimessi dall'Ospedale Grande di Mantova.⁸ Nel 1580 la compagnia della SS. Trinità cominciò a ospitare anche i catecumeni e, perché potesse essere in grado di esercitare quest'opera pia, un benefattore donò ad essa una casa poco distante dalla chiesa di Sant'Antonio Abate. L'interesse per il Pio Luogo dei Catecumeni continuò da parte dell'arciduchessa Eleonora d'Asburgo, moglie del duca Guglielmo, molto attiva nell'aiutare, in particolare, le donne ebreiche che volevano abbracciare la fede cattolica «provvedendo per loro di vitto e vestiti». Nell'anno 1588 le venne

in aiuto, nella realizzazione della sua opera pia, il curato di Pietolo don Bartolomeo Franchini, il quale decise di donare una sua casa alla duchessa che, assieme ad edifici contigui, li mise a disposizione come edifici da ristrutturare per un nuovo fabbricato che servisse come oratorio per i catecumeni, sempre retto dalla SS. Trinità, che continuò ad ospitare orfani, pellegrini e convalescenti.⁹ A supporto di queste pie donazioni e per rimarcare il gradimento della Chiesa a questa nuova istituzione, papa Paolo V il 10 maggio 1607 emanò un documento con cui si concedeva l'indulgenza plenaria a tutti i fedeli che avessero visitato la Chiesa dei Catecumeni sulla Fiera in Mantova.¹⁰

Altre notizie sulla chiesa ci vengono dalla settecentesca *Cronaca universale della città di Mantova*, la quale ci informa che nell'anno 1709, benché la chiesa fosse in disuso e usata come magazzino per le truppe cesariane, fu scoperta su una parete un'immagine della Madonna, in onore della quale la popolazione cittadina iniziò un culto molto sentito, grazie al quale la chiesa fu restituita ai fratelli della SS. Trinità e riadattata al culto,¹¹ fatto confermato sempre dall'Amadei che, parlando di questa chiesa riferisce della continuità del culto popolare ancora nell'anno 1747.¹²

La Confraternita della SS. Trinità operò sino alla sua soppressione nell'anno 1786,¹³ mentre la Casa dei Catecumeni venne chiusa l'anno seguente a causa delle rendite insufficienti e della malasanità dell'abitazione.¹⁴ Tuttavia, nel Diploma di tolleranza emanato dall'imperatore Leopoldo II il 2 gennaio 1791, si auspica per gli ebrei dell'Università di Mantova, la riapertura di una Casa dei Catecumeni con queste parole che si leggono all'articolo XXI:

Mantova, vol. I, CITEM, Mantova 1954, p. 101.

⁵ *Ivi*, p. 537; P. DI VIESTI, *Il Centro culturale "Gino Baratta" 1998-2008*, Tipografia Commerciale, Mantova 2009, p. 20.

⁶ R. PUTELLI, *Vita Storia ed Arte Mantovana nel Cinquecento. II Prime Visite Pastorali alla Città e Diocesi*, Stamperia "C. Peroni" Editrice, Mantova 1934, pp. 12-13.

⁷ AMADEI, *Cronaca universale della città di Mantova*, op. cit., vol. II, CITEM, Mantova 1955, pp. 803-804.

⁸ *Ivi*, vol. II, p. 818; DI VIESTI, *Il Centro cultura-*

le "Gino Baratta", op. cit., pp. 20-21.

⁹ AMADEI, *Cronaca universale*, vol. III, op. cit., pp. 24-25.

¹⁰ ASMn, AGMn, busta 3361.

¹¹ AMADEI, *Cronaca universale*, vol. IV, op. cit., p. 297.

¹² *Ivi*, vol. V, p. 238.

¹³ ASDMn, FCV, busta ebrei, fascicolo III, ff. 744-747; ACEMn, filza 230, cartella 34; ACEMn, filza 235, cartella 13.

¹⁴ ASDMn, FCV, busta ebrei, fascicolo III, f. 550.

Sarà ripristinato in Mantova un Luogo Pio da Catecumeni per gli Ebrei che vogliono abbracciare la Religione Cattolica, il quale sarà sottoposto alla immediata ispezione e direzione del Vescovo Diocesano.¹⁵

In un documento della Curia vescovile, datato al 30 dicembre 1791, si parla di una possibile apertura a Mantova di un nuovo Pio Ricovero dei Catecumeni, dopo la chiusura del precedente.¹⁶ Di fatto, la riapertura non avverrà, nonostante due tentativi fatti dall'Azienda economica, il primo con una lettera al Prefetto del 21 dicembre 1803, facente riferimento alla patente leopoldina confermata da un regolamento del gennaio del 1803, il secondo con una lettera del 27 aprile 1804 alla Prefettura del Mincio, richiesta appoggiata anche dalla Curia vescovile.¹⁷

Interessante è il documento, sopra citato, della Curia vescovile di Mantova,¹⁸ che parla della ormai chiusa Casa dei Catecumeni auspicandone la riapertura e fornendoci anche alcune informazioni utili per comprendere meglio la gestione del Pio Istituto. Da esso si evince la presenza di un custode, stipendiato dalla confraternita, che aveva come compiti quello di accogliere i catecumeni e di prendersene cura, ma anche quello di informarsi sulla loro vita prima della conversione in particolare doveva:

ricercare con avvedutezza le seguenti notizie: I. Se abbia debiti, e quali. II. Se abbia querele presso il Foro Secolare o anche presso l'Università degli Ebrei. III. Se abbia vizi notabili. IV. Se abbia pratiche o appassionanti attaccamenti tra Cristiani, comunicando indi le notizie raccolte al Direttore.

Il custode, infine, doveva essere preferibilmente sposato, in modo tale che la moglie potesse prendersi cura delle catecumene.

Dal documento si ricava altresì che la Casa era retta da un ecclesiastico graduato nominato direttamente dal vescovo come direttore, al quale si dovevano rivolgere gli ebrei che desideravano convertirsi. Il direttore doveva, poi, avvertire la Curia Vescovile e la Congregazione

Delegata, in quanto amministratrice del Fondo di Religione, alla quale spettava di fissare e devolvere un assegno di sussidio per gli alimenti e le altre spese del catecumeno.

Compito del direttore era vigilare su «l'esatta osservanza di quanto si è degnata Sua Maestà di concedere all'Università degli Ebrei tanto rapporto all'esibizione de' cibi a Catecumeni, quanto rapporto all'accesso personale de' loro congiunti di sangue o di altre persone ebrae estranee ma di conosciuta onestà». Il direttore aveva la facoltà, una volta avvalorata l'indole cattiva o non veritiera del catecumeno, di rimandarlo immediatamente nel Ghetto.

Il testo ci indica anche la durata del catecumenato che era mediamente di sei mesi.

Infine, ci informa sulla struttura e distribuzione degli spazi della casa che ospitava non solo i catecumeni, ma anche gli orfani ed era per questo divisa in due parti: quella esterna occupata, dagli orfani, e quella interna dai catecumeni.

Rassegna della normativa dei secoli XVIII e XIX sul catecumenato e il battesimo di ebrei

Per quanto concerne la documentazione relativa alla legislazione in materia di conversioni sono venuti alla luce documenti del XVIII e XIX secolo.

A Mantova, dopo la caduta dei Gonzaga avvenuta nel 1707, vi è stata la dominazione prima asburgica, poi francese e infine ancora austriaca fino al 1866, anno dell'annessione al Regno d'Italia. Tutti i documenti dei due secoli presi in esame risalgono al periodo asburgico, tranne il Regolamento del 30 gennaio 1803 emanato dal Governo italiano che, tuttavia, essendo sostanzialmente derivato dalle disposizioni degli imperatori Giuseppe II e Leopoldo II del 1788 e 1791, continuò di fatto a rimanere in vigore.

1. Rescritto imperiale dell'imperatore Carlo VI al consiglio segreto dell'Austria inferiore.¹⁹

¹⁵ ASDMn, FCV, busta ebrei, fascicolo II, f. 524.

¹⁶ *Ivi*, fascicolo III, ff. 744-747; ACEMn, filza 230, cartella 34; ACEMn, filza 235, cartella 13.

¹⁷ BERNARDINI, *La sfida dell'uguaglianza*, op. cit., p. 310.

¹⁸ ASDMn, FCV, busta ebrei, fascicolo III, ff. 744-747; ACEMn, filza 230, cartella 34; ACEMn, filza 235, cartella 13.

¹⁹ CF, busta 6, fascicolo 2.

Si tratta di un rescritto imperiale, datato al 7 ottobre 1739, in cui l'imperatore esamina il problema del battesimo dei fanciulli ebrei, rapiti da alcuni cristiani mossi da zelo di religione e da questi battezzati illecitamente. Il sovrano Carlo VI ordina che questi figli siano restituiti ai genitori e che con loro debbano restare sino al compimento dei 14 anni, quando potranno scegliere da soli e consapevolmente la propria religione.

L'imperatore sottolinea come tali atti vadano contro sia il diritto naturale, sia quello ecclesiastico e conclude ordinando al consiglio di notificare non solo i trasgressori ma anche di dare il loro parere sulle pene con le quali vadano puniti.

A questo documento segue la risoluzione dell'8 luglio 1744, nella quale il consiglio segreto dell'Austria afferma, in riferimento al rescritto imperiale, di disapprovare il ratto e il battesimo dei fanciulli ebrei e di condannare quanti compiono il reato, ma non attraverso pubbliche patenti, bensì notificandolo ai rappresentanti del Consiglio con la clausola che questi debbano comunicare i casi e aspettare la decisione del consiglio.

2. *Estratto della Collezione delle I. R. Leggi e ordinanze in materie economiche ecclesiastiche stampate in Pavia nel 1785 nella stamperia del Regio ed Imperiale Monastero di S. Salvatore.*²⁰

La legge è datata all'8 settembre 1768 e verrà confermata integralmente con la Risoluzione Sovrana del 24 luglio 1775.

Il testo riprende la norma del 15 febbraio 1765 la quale, trattando della pratica del battesimo dei figli *pupilli* degli ebrei battezzati contro il volere dei genitori, la dichiara illegale. Viene anche riportato che, nonostante l'esistenza di una disciplina chiara in materia, continua ad esistere questa pratica di battesimo in tutto l'impero, e soprattutto in Boemia, dove, con la scusa del pericolo di vita, i bambini venivano sottratti alle famiglie e battezzati. Se il bambino sopravviveva, chi l'aveva rapito sosteneva di avere ormai i diritti su esso e quindi di non doverlo restituire ai genitori, avvalendosi della buona fede della

sua azione, in quanto aveva agito per la salvezza di un'anima e dichiarava di non dover essere soggetto a nessun castigo.

La prammatica del 1765 dichiarava solo tre casi in cui il battesimo non produceva castigo: in caso di pericolo di vita, di abbandono e di ripudio da parte dei genitori. Nel caso in cui il bambino sopravvivesse, per dimostrare il pericolo di vita bisognava portare la testimonianza o di un medico o di una levatrice, oppure di persona degna di fede che testimoniava che si poteva prevedere solo la morte; in questo modo chi aveva conferito il battesimo non era soggetto ad alcun castigo.

Se non potevano essere addotte delle testimonianze, il trasgressore era costretto, avendone le sostanze, a mantenere il fanciullo e a pagare una multa di 1000 zecchini; se non fosse stato nelle condizioni di pagare tale somma, secondo la gravità delle circostanze e i precedenti della persona, avrebbe dovuto essere punito o con due anni di carcere o di lavoro pubblico o *domenicale*. Infine, il testo si conclude affermando che i vescovi verranno avvertiti in modo che possano ammonire il clero perché distolga i fedeli da tali pratiche, ma anche perché evitino gli stessi sacerdoti di praticarle, se non vorranno essere soggetti a sanzioni.

3. *Sovrano decreto di S. M. del 28 Marzo 1782 che si legge nel volume della collezione della S. R. Leggi in materie economiche Ecclesiastiche stampato in Pavia nel 1785 pag. 136.*²¹

Il decreto pone il problema di quei figli di ebrei che non vogliono tornare dai genitori ma restare presso i cattolici, ed afferma che non va fissata un'età minima per compiere questa decisione, ma che i casi andranno esaminati uno ad uno, tenendo conto dell'istruzione, delle circostanze, delle idee più o meno chiare, della libertà avuta dal soggetto nel prendere la decisione di convertirsi, e da una verifica che egli non sia stato soggetto a lusinghe o a minacce. L'esame deve essere effettuato alla presenza dei genitori, dei parenti e dei compagni di religione e deve essere ripetuto dopo sei mesi. Se durante l'esame una di queste condizioni non verrà verificata, il fanciullo dovrà tornare con i genitori.

²⁰ *Ivi*, fascicolo 13.

²¹ *Ivi*, fascicolo 3.

4. *Supplica della comunità ebraica di Mantova all'imperatore Giuseppe II durante la sua visita a Mantova nella primavera del 1784.*²²

In questo documento la comunità ebraica espone il problema dei battesimi clandestini dei fanciulli e delle conversioni degli adulti, affascinati dal passaggio alla religione dominante e sottolinea come entrambi i casi portino scompiglio e desolazione all'interno delle famiglie ebraiche di Mantova. Infatti, avviene che nel primo caso i genitori vedono rapiti i loro figli, mentre nel secondo i genitori non possono correggere i figli fatti adulti, perché essi li minacciano di cambiare religione e farsi cristiani. La Comunità ebraica mantovana sottolinea anche come la conversione sia sempre sospetta di occulti motivi e ribadisce che il fenomeno ha conseguenze rovinose per le famiglie del ghetto.

Nel testo è presente una *captatio benevolentiae* nei confronti del sovrano quando gli ebrei lodano la sua politica religiosa a favore degli acattolici, sottolineando l'affermazione di questi giusti principi di tolleranza esposti nella promulgazione della *Patente di Tolleranza*, e la richiesta di estensione anche agli ebrei di Mantova delle stesse condizioni già concesse alla Comunità ebraica di Gorizia con aureo decreto del 31 Marzo 1782.

5. *Il Regio Imperial Consiglio di Governo dimette in un Foglio rubricato le Cautele da osservarsi con gli Ebrei, che intendono di abbracciare la Religione Cristiana Cattolica.*²³

Il documento datato al 26 maggio 1788 riporta le cautele da osservarsi con gli ebrei che intendono abbracciare la religione cristiana cattolica, illustrate dalla Regia Imperiale Corte con Aulico decreto del 3 aprile. È un provvedimento relativo alla durata del catecumenato: si afferma che essa, in genere, deve durare sei mesi, anche se, di caso in caso, questo periodo potrà essere allungato o ridotto a seconda del singolo soggetto, tenendo conto della capacità naturale, dei motivi della conversione e degli altri segni atti a dimostrare la non affrettata o forzata, ma

libera e sincera volontà dell'ebreo neofito.

Le spese durante il catecumenato devono essere sostenute dal catecumeno stesso, se egli ha genitori o parenti in grado di finanziarlo, altrimenti dovrà supplire la cassa del fondo del Pio Luogo dei Catecumeni, oppure nelle città dove esso non esistesse, il fondo di religione o il fondo elemosiniere.

Durante il periodo del catecumenato i genitori, i parenti e gli altri ebrei potranno andare a trovare il converso, purché si tratti di persone oneste, ma queste visite dovranno essere fatte alla presenza del direttore della casa o di altra persona autorevole e fidata.

Alla fine del periodo di catechesi, il neofito va interrogato nuovamente davanti ai genitori, ai parenti e a due testimoni, per la risoluzione finale, redigendo un atto formale di cui si darà copia alle parti interessate, mentre l'originale sarà consegnato e depositato nell'archivio dell'autorità politica del luogo, la quale dovrà a tal fine mandare, in ogni caso un segretario o altro ufficiale che vi assista e che dovrà stendere, successivamente, il protocollo dell'atto stesso, da firmarsi da parte delle persone intervenute e dei testimoni, ai quali, allo scopo, se ne farà la prima lettura.

Il documento si conclude specificando come questo *iter* sia applicabile solo per gli ebrei che si vogliono convertire al cristianesimo.

6. *Diploma di tolleranza che Sua Maestà l'Imperatore Leopoldo II ha accordato agli ebrei di Mantova il 2 gennaio 1791.*²⁴

Il diploma imperiale si compone di ventidue articoli di cui gli ultimi due sono di competenza ecclesiastica in riguardo ai neofiti e al catecumenato.

Vi si afferma la volontà di ripristinare a Mantova una Casa dei Catecumeni, dove sarebbero dovuti passare tutti gli ebrei che volessero convertirsi al cristianesimo. Nel periodo di soggiorno presso il Pio Luogo, i catecumeni dovranno poter ricevere visite di congiunti e di altre persone di religione ebraica, purché oneste, e si potrà portare loro cibo *kosher*. I genitori o i parenti dovranno sostenere le spese del soggiorno.

²² *Ivi*, fascicolo 14.

²³ ACEMn, filza 225, cartella 22.

²⁴ ASDMn, FCV, busta ebrei, fascicolo II, ff. 524-526.

no del catecumeno della loro famiglia e, in mancanza di questi, le spese saranno coperte dal Pio Luogo o da un fondo apposito.

Affinché si possa dimostrare la libera scelta del catecumeno di voler abbracciare la religione cristiana, in un giorno concordato si chiameranno i di lui genitori o i parenti e, se non ve ne fossero, i Massari dell'Università degli ebrei. Quindi, alla presenza di altri due testimoni, il catecumeno verrà interrogato; in base alle risposte da lui fornite, verrà steso un atto pubblico per mano di un notaio, dandone copia alle parti, mentre l'originale sarà depositato presso l'Archivio della Curia Vescovile.

Se un ebreo sposato vuole convertirsi, prima della conversione dovrà concedere il libello di ripudio o atto di divorzio (*get*) alla moglie, in modo che, se vuole, questa si possa risposare.

Se un ebreo residente in Mantova si fosse fatto battezzare in altro luogo, egli sarà considerato come forestiero e saranno decaduti i suoi diritti di nazionalità.

*7. Regolamento per il Catecumenato del giorno 30 Gennaio 1803 emesso dal Governo italiano.*²⁵

Il Regolamento per il Catecumenato del 30 Gennaio 1803, emesso dal Regno d'Italia, rimane in vigore anche dopo la restaurazione. Infatti il 3 marzo 1817 ne viene dichiarata la validità e l'obbligo di osservanza.

Il documento è diviso in sette articoli e si afferma che la durata del catecumenato deve essere di almeno quattro mesi, che in questo periodo si deve verificare la sincerità e la fermezza della decisione del soggetto. Viene trattato anche l'aspetto economico, affermando che il mantenimento della persona ebrea normalmente spetta alla sua famiglia; solo nei casi che questa non fosse in grado, potrà essere utilizzato un fondo apposito o pie donazioni.

Sarà compito della polizia locale vigilare sulla persona in modo che non le si faccia alcuna violenza e che le si permetta, in accordo con il regolamento, di essere visitata dai ministri del culto cattolico per interrogarla e istruirla, ma

²⁵ *Ivi*, fascicolo III, ff. 752-755; CF, busta 6, fascicolo 15.

anche dai familiari e dagli amici ebrei, ai quali è data la facoltà di fornire al catecumeno cibo *kosher* per tutto il periodo del catecumenato. Infine, si ribadisce la prassi già in vigore, secondo cui si dispone che, in un giorno stabilito, venga interrogata la persona che vuol farsi cristiana e sia rogato da un notaio un atto pubblico che ne attesti l'abiura della religione israelitica e il passaggio a quella cattolica.

*8. Estratto dei Regolamenti riguardanti i Catecumeni dell'Ebraismo.*²⁷

Diviso in nove punti, il presente estratto riassume la normativa in materia di catecumenato dei fanciulli, spiegandone le varie casistiche e le varie condizioni in cui un fanciullo potrà battezzarsi, anche contro la volontà dei genitori a seconda della sua età:

1. compiuti i diciotto anni ed espressa liberamente la sua volontà di abbracciare il cristianesimo;

2. può essere battezzato anche se minore di diciotto anni ma, dopo aver compiuto i quattordici, mediante dispensa dell'Autorità Governativa;

3. può essere battezzato qualora sia minore di anni quattordici, ma maggiore di anni sette previa la sovrana permissione;

4. tutti i fanciulli al di sotto degli anni sette possono esser battezzati ma soltanto in estremo pericolo di morte, come pure tutti i fanciulli maggiori d'anni sette;

5. se il battezzato dovesse sopravvivere, dovrà il medico, il chirurgo, la levatrice o un altro testimone degno di fede presentare un certificato nel quale esprime l'esistenza del pericolo stesso.

Ovviamente, sarà compito dell'autorità politica accertare la piena libertà del fanciullo, punendo eventualmente chi battezzi forzatamente.

Altro caso che il documento sottolinea è il battesimo dei figli dopo l'avvenuta conversione di uno dei genitori, specificando quanto segue.

Nel caso della conversione di un padre ebreo, dovranno essere battezzati tutti i suoi fi-

²⁶ Viene reso noto nella premessa al regolamento.

²⁷ ASDMn, FCV, busta ebrei, fascicolo III, car-

gli di entrambi i sessi, che non sono ancora giunti all'età del discernimento e, qualora fosse la madre a passare al cristianesimo, i figli dovranno essere lasciati alla religione del padre. Nel caso che il padre muoia e non vi sia un parente ebreo obbligato a prendere sotto la sua tutela i suddetti soggetti, sarà piena libertà della madre educarli alla religione cristiana, purché non siano giunti all'età del discernimento, fissata a sette anni.

9. *Notificazione dell'Imperiale Regio Governo di Milano, datato al 13 settembre 1817.*²⁸

Con questa notificazione la Commissione Aulica centrale decreta che ogni volta che un figlio, un nipote o un pupillo di ebrei voglia convertirsi al cattolicesimo e che detta conversione sia ostacolata, venga immediatamente informato il Governo e si attendano le direttive sul da farsi.

Conversioni e catecumenato di ebrei mantovani

Dalla rassegna della normativa, sopra citata, emergono diversi aspetti di questa complessa materia, i quali risultano maggiormente comprensibili se visti nella loro applicazione concreta in alcuni casi di catecumeni emersi negli archivi esaminati.

Esemplificativo è il caso di *Marianna Basano*,²⁹ ebrea della città di Mantova ma residente a Revere, in quanto domestica presso la famiglia Norsa. La giovane aveva deciso di convertirsi e per questo si era trasferita presso il parroco locale per essere istruita alla religione cattolica. Questo caso è descritto da un fitto carteggio tra la parte ebraica, rappresentata dalla Commissione Israelitica di Culto e Beneficenza, e l'Imperiale Regia Delegazione Provinciale. Proprio in questo scambio epistolare vengono citati articoli del Regolamento del 1803, ponendo il problema della distanza geografica che separava la catecumena dai parenti, e chiedendone, quindi, il trasferimento a Mantova. Infatti, la legislazione in vigore prevedeva che durante il periodo del catecumenato la persona potesse essere visitata; l'articolo IV, del Regolamento del 1803

afferma che la polizia locale deve vegliare sul catecumeno e permettere che liberamente gli si accostino sia i ministri cattolici per interrogarlo ed istruirlo, sia i parenti ed amici ebrei; mentre l'articolo V sottolinea la facoltà dell'Università degli Ebrei di fornire cibi *kosher*.

Queste disposizioni erano già presenti nella normativa precedente, ovvero in due disposizioni datate al 1788 e al 1791 degli imperatori Giuseppe II e Leopoldo II. Grande importanza viene data alla facoltà da parte degli ebrei di portare ai catecumeni cibi conformi alle norme ebraiche, ovvero carni macellate secondo la prassi ebraica del totale dissanguamento dell'animale e vivande cucinate secondo il loro uso.

La questione del cibo è molto presente nella documentazione relativa alla materia, facendo così emergere l'importanza che ha questo all'interno della stessa cultura e al rapporto che lo lega al fedele: portare cibo *kosher* al catecumeno era un modo per tenere viva in lui la sua stessa religione, prima che egli avesse deciso definitivamente di abbandonarla. Compaiono quindi numerose istanze, precedenti alla legislazione sopra citata, presentate dall'Università degli Ebrei, nelle quali si chiede la facoltà di portare cibi al catecumeno. Un ricorso, inerente alla materia e datato al 1745,³⁰ fu inviato dall'Università degli Ebrei alla Curia Vescovile; la stessa richiesta è presente in un documento,³¹ del 1752, contenente una supplica di Samuele Palombi inoltrata dall'Università degli Ebrei, in cui si chiede di poter portare cibo cucinato secondo il rito ebraico a *Ricca Buona Palombi* figlia di Moisè Palombi.

Altro esempio è un'istanza³² dell'Università degli Ebrei, che ha il 1752 come *terminus post quem* in quanto cita la supplica del Palombi, sulle rimostranze fatte da Angelo Colorni, il quale lamenta che gli sia stato vietato di portare cibo *kosher* al nipote *Raffael*, rinchiuso da 10 giorni nella Casa dei Catecumeni; nel testo viene citato il caso di Samuel Palombi, sottolineando come, non dando il permesso al Colorni, si entrebbe in contraddizione con quanto fatto in passato. I Massari della comunità ebraica continuano dicendo che «la religione dominante non cerca la

tella ebraica, ff. 756-757.

²⁸ *Ivi*, fascicolo III.

²⁹ CF, Catecumeni VI.

³⁰ ACEMn, filza 138, cartella 16.

³¹ ACEMn, filza 152, cartella 55.

³² ASMn, AGMn, busta 3390, fascicolo 7, ff. 803-

sua propagazione con mezzi violenti, sdegnando anzi tutto ciò che potria render sospetta la deliberazione del Catecumeno; e l'esibizione del cibo secondo il rito Ebreo diviene una prova assai visibile della sua vocazione dipendendo dalla libera sua volontà di riceverlo o rifiutarlo».

Altro punto, preso in particolare considerazione dalla legislazione, è il luogo dove deve svolgersi il periodo del catecumenato. Come detto in precedenza, la Casa dei Catecumeni venne chiusa a Mantova nel 1787, l'anno dopo la soppressione della Confraternita della SS. Trinità. La normativa del 1788 afferma che «l'istruzione potrà farsi, ò nella Casa del Vescovo Diocesano, se vi sarà il comodo, ò in quella del Paroco del Luogo, od in un Monastero, oppure in un altro sito, che secondo le circostanze sarà trovato il più opportuno». In un documento³³ datato al 26 febbraio 1777, il priore della Casa dei Catecumeni scrive al vescovo per chiedere di poter procedere con il battesimo dell'ebreo *Salomone Zadona*, catechizzato presso il Pio Luogo dei Catecumeni.

Giuditta Portaleoni,³⁴ ebrea di Gazzuolo, nel 1770 fugge dalla casa paterna e si rifugia presso il Conte de Gaggi per farsi cristiana. Prima viene trasferita presso la casa del parroco del paese ma, successivamente, arriva l'ordine di trasferirla presso la Casa dei Catecumeni di Mantova. Il fatto suscita un grande clamore perché il parroco non la voleva consegnare e, per trasferirla, viene persino mandata una delegazione del vescovo di Cremona. La vicenda si conclude con il trasferimento presso il Pio Luogo di Mantova. Dopo avere svolto qui il periodo del catecumenato, la fanciulla, non ancora certa della sua decisione, per un intervallo di tempo viene ospitata presso il luogo del Pio Soccorso, fino al momento del battesimo. Altro esempio è quello di *Moisè Aron Sacerdoti*³⁵ il quale, dopo sei mesi d'istruzione presso la Casa dei Catecumeni, rimane fermo nella sua decisione di abiurare dalla religione israelitica. Per un approfondimento del caso, si veda lo studio di Mauro Perani negli Atti di questo convegno.

Fino alla chiusura del Pio Istituto dei Catecumeni, la maggior parte degli ebrei era catechizzata presso questo luogo. Ma in seguito che cosa avvenne? Dove passavano il periodo di istruzione i catecumeni ebrei?

In un testo datato 1788,³⁶ che tuttavia risulta incompleto, si narra la vicenda di *Colomba Galli*, arrivata da Verona a Mantova con l'intenzione di farsi cristiana. Nella documentazione sorge il problema di dove poter istruire quegli ebrei che vogliono convertirsi. Un altro carteggio³⁷ del 1803 è relativo all'istanza presentata da Lazzaro e Salomon Franchetti per trovare un luogo dove ospitare il catecumeno *Isepe Benedetto Franchetti*, loro zio, dopo la soppressione della Casa dei Catecumeni.

Per quanto riguarda i casi successivi, i catecumeni vengono spesso ospitati da persone «savie ed oneste» che avranno il ruolo di accompagnare il catecumeno durante il cammino della conversione, come avvenne per *Adele Finzi*, ospitata nel 1858-1859 dal Signor Vincenzo Morari ed istruita nella religione cattolica dal canonico monsignor Tullo Grandi; oppure, ancora per *Marco De Angeli* il quale nel 1859 viene affidato a don Lucido Parocchi.

In altri casi troviamo il catecumeno ospite in qualche Pio Luogo come nei casi di *Regina Norsa* e di *Claudina Norsa*,³⁸ le quali erano state ospitate presso le Ancelle della Carità.

L'Istruzione del 1788 afferma che il catecumenato deve durare sei mesi, la sua durata potrà però essere maggiore o minore, in base al soggetto e comunque secondo il Regolamento del 1803 di non meno di quattro mesi.

Per quanto riguarda l'aspetto economico, ovvero il mantenimento durante il periodo del catecumenato, la legislazione in materia è chiara. L'Istruzione del 1788, infatti, afferma che:

se il catecumeno ha genitori o parenti, che siano in obbligo, ed in stato di prestargli gli alimenti, si potrà, e si dovrà ripetere da essi quanto sarà stato speso per il mantenimento del Catecumeno durante la sua istruzione: in difetto potrà supplire la cassa

806.

³³ ASDMn, FCV, busta ebrei fascicolo II, f. 485.³⁴ ASMn, AGMn, busta 3361.³⁵ ASDMn, FCV, busta ebrei, fascicolo III, ff. 551-568.³⁶ *Ivi*, ff. 548-550.³⁷ ACEMn, filza 269, cartella 51.³⁸ M. PERANI, *Per uno studio dell'opera e del pensiero di Marco Mortara: recenti scoperte di manoscritti ignoti. La sua bibliografia e piste di ricerca*,

del fondo, a cui sono stati aggregati li beni de' Pii Luoghi de' Catecumeni, e nella città, o Luoghi, ove non ha esistito un tal Luogo Pio, si potrà in sussidio ricorrere al fondo di Religione, ò al fondo elemosiniere, entro i limiti però della necessità e possibile Economia.

Il Regolamento del 1803 cita all'articolo III secondo il quale:

frattanto si tiene ritirata o nel Catecumenato, dove esista, o in custodia di savia persona cattolica la persona ebrea che vuole asservirsi al cattolicesimo, dove per di lei conto ed a spese dei propri parenti, ed in sussidio coi fondi del Catecumenato o con i spontanei soccorsi più debba essere mantenuta.

Altro punto importante è l'interrogazione conclusiva, regolamentata dalla disposizione del 1788, dall'articolo XXII del Diploma di Leopoldo II del 1791 e dall'articolo VI del già citato Regolamento. È il momento nel quale il catecumeno conferma la sua intenzione di abiurare alla religione israelitica, alla presenza di testimoni e di un notaio, il quale dovrà redigere un atto ufficiale pubblico. Esplicativi, in questo senso, sono tre casi, ritrovati presso l'Archivio Diocesano di Mantova, ovvero quello di *Adele Finzi* 1858-1859, di *Marco De Angeli* 1859 e quello di *Regina Norsa* 1861³⁹ per i quali è conservata la copia del rogito notarile redatta dal Notaio ufficiale dottor Giovanni Nicolini presso la Curia Vescovile di Mantova, contenente tutta la documentazione agli atti. Oltre al rogito notarile è conservato anche lo scambio epistolare tra le varie autorità, precedente all'atto di abiura.

Altro aspetto trattato dalla legislazione è quello riguardante la conversione di un coniuge. Nel Diploma del 1791 viene affermato che «dopo che un Ebreo ammogliato si sarà fatto Cristiano non potrà più dare alla moglie il libello di ripudio, il quale dovrà precedere». In un documento⁴⁰ del 15 ottobre 1795 viene citato «il diritto della moglie di chiedere lo scioglimento del matrimonio passando il marito ad altra religione, le quali idonee ragioni militano egualmente nel

caso viceverso qualora fosse la moglie che cambiasse religione, ma evidentemente, prima del battesimo dello stesso».

Altro caso in materia di battesimi è quello della denuncia, ovvero quando un cristiano affermava che un certo ebreo gli aveva confidato di volersi convertire; questo è quando successo nel caso, di *Vittoria Pavesi* e *Camilla Rottari*,⁴¹ avvenuto nel 1768-1769. Nello specifico, la Rottari, domestica a casa dei Pavesi, dichiarava che la giovane Vittoria le aveva confidato di volersi fare cristiana. Visto l'accaduto, la giunta di governo incarica il conte Ludovico Magnagutti di far luce sulla vicenda e di interrogarla. Si verifica che la denuncia sulla volontà della Pavesi era falsa e che, quindi doveva ritornare al ghetto.

Oltre alla denuncia dell'intenzione di convertirsi formulata da ebrei, non era raro il rapimento di bambini con lo scopo di battezzarli. La legislazione austriaca aveva trattato la questione nel rescritto imperiale dell'imperatore Carlo VI del 1739, nella prammatica del 1768 riconfermata nel 1775 e nell'estratto dei regolamenti riguardanti i catecumeni dell'ebraismo, condannando questa prassi come un crimine. In un documento del 1741,⁴² si parla del tentativo di ratto di un bimbo ebreo allo scopo di battezzarlo. Infatti, il piccolo *Samuel* venne strappato al padre *Abram Salmona* mentre rincasavano e immediatamente, portato presso il parroco di Governolo. Ma in questo caso il padre lo ritrovò tempestivamente e lo riportò a casa.

Una situazione completamente diversa era quella che si verificava nel caso di temuto pericolo di imminente morte per un piccolo infante, come spiegato nella *Lettera a Monsignor Arcivescovo di Tarso Vicereggente sopra il Battesimo degli Ebrei o infanti o adulti*, emanata da papa Benedetto XIV nel 1747. Questo, infatti, costituiva uno dei casi in cui era contemplato il battesimo dei bambini senza il preavviso e il consenso dei genitori. Un caso del genere verificatosi nell'anno 1778 è quello dell'ebrea *Masaltov*⁴³ figlia di Samuele e di Allegra Gallichi, come si evince dalla dichiarazione fatta da Domenica moglie di An-

con un'appendice di documenti inediti, «Materia Giudaica» XV-XVI (2010-2011), pp. 31-110: 70-77.

³⁹ ASDMn, FCV, busta miscellanea 176, 1859-1861.

⁴⁰ CF, Catecumeni V.

⁴¹ ASMn, AGMn, busta 3360.

⁴² CF, Catecumeni I.

⁴³ ASDMn, FCV, busta ebrei, fascicolo III, ff. 630-657.

tonio Zerrari al priore di S. Martino a Mantova. La donna, che lavorava come domestica in casa della famiglia ebraica, fu chiamata come balia ad allattare la piccola. Trovandola malata e, soprattutto, vedendo che il suo stato si aggravava ogni giorno di più, decise di battezzarla, con l'intenzione di salvarle l'anima.

Per quanto riguarda il battesimo *invitis parentibus*, ossia senza avvisare e contro la volontà dei genitori, secondo la normativa vigente un fanciullo ebreo poteva essere battezzato, ma solo a certe condizioni: il requisito fondamentale era che avesse raggiunto la maggiore età, in modo da essere in grado di fare una libera scelta, ma sono contemplate e si possono applicare ai casi specifici una serie di deroghe come si evince dal punto N. 4 dell'Estratto dei Regolamenti riguardanti i Catecumeni dell'Ebraismo.

Si evidenziano, quindi, una serie di *esca-motages* che permettono l'abbassamento dell'età addirittura ai 7 anni, senza contare il pericolo di morte che permette il battesimo a qualsiasi età, col risultato finale dell'annullamento di ogni principio giuridico e la palese violazione del diritto, che questo modo di procedere realizza.

Proprio in questo contesto è possibile spiegare il caso della già citata *Claudina Norsa*, studiato da Mauro Perani.⁴⁴ Il padre della giovane di 16 anni, Salomone Giuseppe Norsa, ricorre alla Imperial Regia Luogotenenza Regionale di Milano per chiedere che gli sia restituita la figlia, poiché è minorenni e sostenendo anche che la sua non sia una libera decisione. Ma l'autorità governativa concede una deroga, e la ragazzina viene battezzata.

Un altro aspetto del fenomeno conversionistico esaminato dalle fonti è il battesimo dei figli dopo l'avvenuta conversione di uno dei genitori. Questa materia è regolata dagli articoli

7 e 8 dell'estratto dei Regolamenti riguardanti i Catecumeni, dei quali si è riferito sopra.

Un terzo aspetto preso in esame dalla documentazione è quello dei figli di ebrei che non vogliono tornare dai genitori ma restare presso i cattolici.

Il Sovrano decreto del 28 marzo 1782 non impone un'età minima per compiere questa scelta, ma richiede solamente che i casi siano esaminati uno ad uno.

Come traspare, il fenomeno delle conversioni fu molto complesso sia dal punto di vista legislativo che umano. Occorre inquadrare il fenomeno nel contesto storico e culturale del Sette e Ottocento. Più ancora in quest'ultimo secolo, che nel secolo dei Lumi, nel quale erano ancora rinchiusi nei ghetti e senza diritti civili, gli ebrei sono attratti dalle nuove opportunità che loro apre la modernità. Stanchi di oltre quattro secoli di ghetto e condizionati dallo spirito di profonda secolarizzazione e affermazione di una coscienza laica, molti ebrei, come del resto molti cristiani, lasciano la loro religione, oppure attratti dal bisogno di «non essere più diversi in assoluto» passano alla religione del mondo maggioritario.

Critica, ma anche riassuntiva del significato stesso di questa materia, è l'argomentazione posta dal rabbino Marco Mortara a un converso ebreo mantovano di cui non si conosce l'identità, al quale egli chiede se ha mai approfondito il senso della sua religione prima di abiurarla e conclude la lettera con un appello perché egli si adoperi alla realizzazione di un sogno messianico di giustizia e pace, a cui aspira l'anima di ogni uomo.⁴⁵

Sara Campana
e-mail: campana.sara@gmail.com

SUMMARY

This article talks about the phenomenon of the catechumenate and the conversions of the Jews in Mantua. The research, based on the study of sources and archival documents, has focused on two aspects: the history of the House of Catechumens of the city and the analysis of the legislation and the dynamics that governed the phenomenon between XVIII and XIX century.

KEYWORDS: House of Catechumens; Jews Conversion; Legislation, Mantua 18th-19th centuries.

⁴⁴ PERANI, *Per uno studio dell'opera e del pensiero di Marco Mortara*, op. cit., pp. 70-77.

⁴⁵ *Ivi*, pp. 68-70.



Fig. 1 – Indulgenza plenaria, ASMn, AGMn, busta 3361.

